

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Citta' metropolitana di Venezia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 1 Data 26.01.2023	OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione del piano triennale fabbisogno di personale 2023-2025
---	---

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di gennaio, l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere sul Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025

L'organo di revisione economico finanziaria ha esaminato il *PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025* inserito all'interno della sottosezione 3.3 della 3^a Sezione Organizzazione capitale umano" del Piano integrato di attività e organizzazione triennio 2023-2025

Premesso che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamati in particolare:

- il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 Agosto 2020, n. 104;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 in particolare:

- l'art. 6, commi da 1 a 4, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- l'art. 6, comma 6, stabilisce che: "è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni nel quale sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.";

VISTO il DPR n. 81/2022 "Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che coordina i provvedimenti di pianificazione e programmazione precedentemente approvati, all'interno dello schema tipo di PIAO;

ESAMINATA la Sezione 3 – Organizzazione e capitale umano – Sottosezione di programmazione: “Piano triennale dei fabbisogni di personale che riporta :

- la verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato effettuata ai sensi dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019 e del decreto attuativo del 17/03/2020;
- la verifica del rispetto del tetto di spesa determinato ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006
- la verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile
- la verifica dell'assenza di eccedenze di personale
- la verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assunzione

CONSIDERATO il fabbisogno di personale per gli anni 2023-2024 e 2025;

PRESO ATTO E ACCERTATO

- che il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023 – 2025 rispetta il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;
- che la spesa derivante dalla programmazione di spesa del personale rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispettando il valore di dotazione della spesa potenziale massima del personale, ricondotto al limite vigente dato dalla media del triennio 2011/2013 di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006,
- che è stato espresso parere sul DUP nel quale è inserito il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con le previsioni di bilancio e nel rispetto degli equilibri pluriennali di bilancio

CONSIDERATO

Che l'ente ravvisa la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023-2025 garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spesa per il personale e con il quadro normativo vigente

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere *favorevole* sul *Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2023-2025* contenuto nella sottosezione 3.3 della Sezione 3 “Organizzazione capitale umano” del Piano integrato delle attività e organizzazione che dovrà essere approvato dall'ente .

Il revisore dei Conti
dott.ssa Caterina Saraco
documento firmato digitalmente